



LEGGE DI BILANCIO 2023



**Tax Newsletter n. 11 -
dicembre 2022**

**Edizione a cura dell'Avv. Maria Paola
Ferraro**

- | | |
|--|----------------|
| 1. La Legge di Bilancio 2023: le novità in materia fiscale | Pag. 2 |
| 1.1 Regime forfettario esteso ai ricavi o compensi fino a 85.000,00 | Pag. 2 |
| 1.2 Flat Tax incrementale per il solo 2023 | Pag. 5 |
| 1.3 Tassazione delle operazioni sulle crypto-attività | Pag. 6 |
| 1.4 Tregua fiscale | Pag. 8 |
| 1.5 Misure contro il caro energia | Pag. 11 |
| 1.6 Ulteriori novità per le imprese e le persone fisiche | Pag. 12 |

1. La Legge di Bilancio 2023: le novità in materia fiscale

Il 29 dicembre 2022 è stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge di bilancio 2023 che vale 35 miliardi di euro e contiene diverse misure in materia fiscale, contro il caro energia e altre novità che interessano le imprese e le persone fisiche.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità approvate con un focus sulle misure fiscali.



1.1 Regime forfettario esteso ai ricavi o compensi fino a 85.000,00 euro



La legge di Bilancio 2023, modifica il regime forfettario (anche detto flat tax) elevando la soglia massima di ricavi o compensi da 65.000 a 85.000 euro.

In questo modo viene consentito ai contribuenti, oggi esclusi, di applicare la flat tax, recuperando a tassazione una quota di ricavi/compensi che potevano rinviare o, peggio, occultare per evitare

il superamento della soglia. Si prevede la fuoriuscita immediata dal regime per chi supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi; in caso di superamento nell'anno della nuova soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, l'uscita dal regime forfettario sarà rinviata all'anno successivo.

Come noto, il regime forfettario è un regime di tassazione sostitutivo dell'IRPEF dell'IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell'IVA, rivolto ai



contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, primo fra tutti il limite massimo di ricavi o compensi fissato a 65.000 euro annui.

Tale regime fiscale è stato istituito con la legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), ed ha subito, nel corso degli anni, diverse modifiche, con portata estensiva, dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, legge n. 145/2018) - eliminando le limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e modificando quelle per prestazioni di lavoro - e dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge n. 160/2019).

Per poter usufruire di tale regime agevolativo è necessario che i contribuenti interessati nell'anno precedente abbiano:

- conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003), lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

L'applicazione del regime forfettario consente di beneficiare di:

- una tassazione ridotta (aliquota 15%), sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell'IVA;
- una riduzione dei contributi previdenziali;
- semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

In particolare, chi applica il regime forfettario non deve addebitare l'IVA in fattura ai clienti e, conseguentemente, è esonerato dagli adempimenti collegati (dichiarazione IVA; registrazione corrispettivi e registrazione di fatture emesse e ricevute).

Il reddito imponibile viene determinato applicando, all'importo di ricavi e compensi percepiti, un coefficiente di redditività a seconda dell'attività esercitata, sulla base dei codici ATECO.

Dal reddito lordo devono essere dedotti i contributi e sul reddito netto si applica l'IRPEF con l'aliquota del 15% (flat tax o tassa piatta) o quella del 5%, per i primi 5 anni, in caso di avvio di una nuova attività.



Le regole vigenti prevedono che, in caso di superamento, nel corso dell'anno, della soglia di 65.000 euro, il contribuente sarà escluso dal regime forfettario solo dal periodo d'imposta successivo, mentre per il reddito dell'anno in corso, in cui viene superata la soglia, potrà continuare ad applicare il regime forfettario, anche se sopra soglia.

Tale caratteristica del regime forfettario può spingere i contribuenti a porre in essere manovre elusive, cioè a spostare in avanti il conseguimento di ricavi o compensi, per evitare il superamento della soglia e/o a concentrare i componenti positivi in un dato anno per beneficiare dell'aliquota ridotta.

Le novità della legge di Bilancio 2023 sono sostanzialmente due:

- la prima consiste nell'allargamento della platea dei possibili beneficiari, mediante l'innalzamento della soglia da 65.000 a 85.000 euro. In questo modo, una fetta di contribuenti potrà avere la possibilità di applicare la flat tax.
- la seconda prevede che coloro che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi usciranno dal regime forfettario con effetto immediato, cioè a partire dallo stesso periodo d'imposta di superamento della soglia: in questo modo, si eviteranno possibili arbitraggi per godere dell'aliquota agevolata anche in presenza di redditi elevati.

Inoltre, da quel momento, il soggetto entrerà anche nel regime ordinario IVA, con obbligo di applicazione dell'imposta e di effettuazione di tutti gli adempimenti.

Per coloro che nell'anno supereranno la nuova soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, l'uscita dal regime forfettario sarà rinviata all'anno successivo, come è previsto dalla disciplina vigente.

1.2 Flat Tax incrementale per il solo 2023



Una novità della manovra di bilancio riguarda la possibilità per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che si avvalgono del regime forfettario, di applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (art. 11 TUIR), un'imposta sostitutiva della stessa IRPEF e delle relative addizionali, calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

La sua applicazione, al momento, è limitata al 2023.

Come detto, tale flat tax incrementale può essere applicata qualora vi sia una differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 decurtata (la "differenza") di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

In pratica, quindi, la minore aliquota troverà applicazione solo qualora l'incremento sia maggiore del 5% del reddito "di confronto", vale a dire il più elevato del triennio precedente al 2023.

La base imponibile assoggettabile alla flat tax non può essere superiore a 40.000 euro.

La legge non prevede limiti massimi di reddito, per cui il beneficio può essere applicato anche ai soggetti con redditi elevati, fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile pari a 40.000 euro.

L'imposta che si applica sul reddito incrementale è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali e l'aliquota prevista è pari al 15%.

Il risparmio d'imposta è tanto maggiore quanto più alto è il reddito complessivo.

Trattandosi di imposta sostitutiva, la stessa non consente il riconoscimento di deduzioni e detrazioni, qualora il reddito ordinario non risulti capiente.

1.3 Tassazione delle operazioni sulle crypto-attività

La legge di Bilancio 2023 sembra finalmente colmare il vuoto normativo che si registrava sulle crypto-attività dettando una disciplina fiscale applicabile alle operazioni connesse a queste tipologie di attività e per la determinazione del loro valore.

Con la nuova manovra finanziaria viene introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.



Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la

tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. La principale applicazione è rappresentata dalla *blockchain*.

Con la legge di Bilancio 2023 le crypto-attività vengono incluse in modo esplicito nel perimetro del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Si inserisce in particolare nell'art. 67, comma 1, TUIR una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Si definiscono poi le plusvalenze realizzate su crypto-attività e si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto crypto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge.



Viene modificata ancora la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito".

La legge di Bilancio modifica anche il D.L. n. 167/1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Inoltre, si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Si consente ancora di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, si prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

In ultimo si prevede l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

1.4 Tregua fiscale



Nella Legge di bilancio 2023 sono previste diverse misure fiscali che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco.

Nello specifico le misure riguardano:

- 1) **la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni dei periodi imposta 2019, 2020 e 2021.** Per poterne usufruire, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%. È prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%;
- 2) **la sanatoria delle irregolarità formali:** le irregolarità formali, concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, cui le infrazioni si riferiscono, eseguito in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
- 3) **il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie:** tale istituto riguarda le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non ancora

contestate alla data del versamento e consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all'anno d'imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a 1/18 della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo;

- 4) **la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate**, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Nel dettaglio, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

La stessa riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

- 5) **la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La controversia può definirsi con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della



- stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado;
- 6) **la conciliazione agevolata delle controversie tributarie**. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;
 - 7) **la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione**. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
 - 8) **la regolarizzazione dei versamenti**: è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua;
 - 9) **lo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro**: annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di

interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;

10) **la rottamazione dei ruoli:** l'istituto consente la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.

1.5 Misure contro il caro energia



Con la nuova Legge di Bilancio vengono introdotte alcune misure per contrastare il caro energia.

Di seguito si riepilogano le principali.

Crediti di imposta energia e gas

Prorogati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, i bonus sono riconosciuti nella misura del:

- 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.

IVA agevolata

Riduzione, per il primo trimestre 2023 dell'aliquota IVA agevolata al 5%:

- sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;
- sulle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Bonus sociale elettrico e gas

È stata estesa la platea dei beneficiari dei bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas: viene infatti aumentata, per il 2023, da 12.000 euro a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

1.6 Ulteriori novità per le imprese e le persone fisiche

Estensione dei beneficiari della contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata aumenta:

- da 400.000 a 500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- da 700.000 a 800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.

Sanatoria bonus R&S

Slitta dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del ricerca e sviluppo indebitamento fruito.

Le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

Limite del contante



È stato eliminato il limite minimo per i pagamenti con POS (nel testo ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima era fissata a 60 euro).

A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l'esattezza pari a 4.999,99 euro).

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Proroga di 3 mesi - dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 - del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 per poter beneficiare delle maggiori aliquote agevolative previste per il 2022.

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

Istituito un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Assegnazione dei beni ai soci

Torna l'opportunità dell'assegnazione agevolata di beni immobili o mobili (iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali) ai soci delle società di persone e società di capitali, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8%, che cresce al 10,5% per le società di comodo.

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

L'aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Prevista anche la facoltà per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È stata prevista anche per il 2023 la possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche,



società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%.

Al fine di perfezionare l'operazione è necessario entro il 15 novembre 2023 effettuare il versamento (in un'unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato.

Affrancamento degli utili da partecipate estere

Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l'affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un'imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Detassazione delle mance

Dal 1° gennaio del 2023, le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive saranno tassate, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un'imposta fissa del 5% in luogo dell'Irpef ordinaria.

Detassazione dei premi di produttività

Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Sugar tax e plastic tax

È stato differita al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore della “*Plastic tax*” e della “*Sugar tax*”.

Ammortamento imprese commercio al dettaglio



Limitatamente al periodo 2023-2027, per le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio, aumenta dal 3 al 6% l'ammortamento del costo dei fabbricati strumentali.

Agevolazione prima casa per *under 36*

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento;

Riduzione IVA per i prodotti igienici e per l'infanzia e sul pellet

Riduzione al 5% dell'aliquota IVA applicabile sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile nonché su alcuni prodotti per l'infanzia.

Riduzione dal 22 al 10% dell'aliquota IVA applicabile al pellet.

Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

Cancellata la debenza dell'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all'autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef.

Detrazione Irpef per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. ANNACHIARA SILIPO
AVV. ANTONIO ALFONSI

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. ROBERTO JANIRI
RAG. ANNA MARIA CIANO

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

OF COUNSEL:

DOTT. ALBERTO NENCHA
AVV. ILARIA CATANI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com